



INDICE SISTEMATICO

CAPO I	- DISPOSIZIONE GENENERALI	pag. 1
Art. 1	- Oggetto e finalita'	1
Art. 2	- Norme di riferimento	1
art. 3	- Interpretazione del Regolamento	2
CAPO II	- LE ADUNANZE	3
Art. 4	- Sede delle adunanze	3
Art. 5	- Pubblicita' delle adunanze	4
art. 6	- Adunanze "Aperte"	4
CAPO III	- I CONSIGLIERI COMUNALI	5
Art. 7	- Mandato elettivo	5
Art. 8	- Astensione obbligatoria	6
Art. 9	- Dimissioni, decadenza, rimozione, sospensione	6
CAPO IV	- DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	7
Art. 10	- Diritto d'iniziativa	7
Art. 11	- Proposte di deliberazioni	7
Art. 12	- Emendamenti	8
Art. 13	- Interrogazioni	8
Art. 14	- Mozioni	9
Art. 15	- Richiesta di convocazione del Consiglio comunale	9
Art. 16	- Diritto d'informazione e di accesso agli atti amm/vi.	10
CAPO V	- GLI ORGANI CONSILIARI	11
Art. 17	- I Gruppi consiliari	11
Art. 18	- Commissioni consiliari	12
Art. 19	- Il Presidente del Consiglio comunale	13
Art. 20	- Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio ..	14
CAPO VI	- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	15
Art. 21	- Convocazioni	15
Art. 22	- Ordine del giorno	16
Art. 23	- Termini di consegna	17
Art. 24	- Pubblicazione	18
Art. 25	- Deposito degli atti	18

CAPO VII - LE ADUNANZE	19
Art. 26 - Validità delle adunanze	19
Art. 27 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori	20
Art. 28 - La partecipazione del Segretario	21
CAPO VIII- DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	22
Art. 29 - Comportamento dei Consiglieri Comunali	22
Art. 30 - Ordine della discussione	23
Art. 31 - Svolgimento della discussione	23
Art. 32 - Disordini in aula	24
Art. 33 - Questioni pregiudiziali e sospensive	25
Art. 34 - Mozione d'ordine e fatto personale	25
Art. 35 - Termini dell'adunanza	26
CAPO IX - LE DELIBERAZIONI	27
Art. 36 - Redazioni del verbale	27
Art. 37 - Approvazione del verbale	28
Art. 38 - Le votazioni	29
Art. 39 - Forme di votazioni	30
Art. 40 - Esito delle votazioni	31
CAPO X - NORME FINALI	32
Art. 41 - Diffusione	32
Art. 42 - Entrata in vigore	32

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Comunale e' l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attivita' dell'Ente. Le competenze, cosi' come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal Vigente Ordinamento EE.LL., cosi' come integrato e modificato dalle varie LL.RR. emanate in materia, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. L'attivita' del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalita', funzionalita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, sono adottate dal Presidente ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle norme, udito il parere consultivo del Segretario Comunale.

ART. 2
NORME DI RIFERIMENTO

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio Comunale, l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri sono: il vigente Ordinamento EE.LL., le leggi Regionali vigenti in materia, le Leggi nazionali richiamate e recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto Comunale.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

ART. 3
INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente Art. 1 le norme richiamate al precedente Art. 2.
2. Le eccezioni sollevate durante l'adunanza da parte dei Consiglieri Comunali relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente. Egli, se necessario, sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la risoluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori di consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al successivo quarto comma.
3. Le eccezioni presentate dai Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale, di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel piu' breve tempo possibile al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione della norma ha validita' permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo Articolo del Presente Regolamento.

CAPO II
LE ADUNANZE

ART. 4
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale, si tengono di regola presso la Sede Comunale nell'aula all'uopo destinata, nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i posti necessari per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala uno spazio apposito e' riservato al pubblico assicurando allo stesso la possibilita' di seguire, nel migliore modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il migliore esercizio della loro attivita', e' assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali e' stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'Ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o solo su determinazione propria, il Presidente puo' stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga occasionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, ma nell'ambito territoriale del Comune, quando cio' sia reso necessario dall'inagibilita' ed indisponibilita' della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociali che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarieta' e la partecipazione della Comunita'.
5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede Comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.
6. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede municipale, ovvero dalla sede dove ha luogo il Consiglio, viene esposta la Bandiera Italiana.

ART 5
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque puo' assistere in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione.
2. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicano apprezzamento o giudizi sulla qualita' o sul comportamento delle persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualita' morali e delle capacita' professionali di persone.
3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralita', correttezza, capacita' e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, puo' deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
5. Durante le adunanze segrete, possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario Comunale, i dipendenti comunali, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 6
ADUNANZE "APERTE"

1. In presenza di particolari condizioni, di rilevanti motivi di interesse della Comunita', su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, il Presidente puo' convocare il Consiglio Comunale, in "Adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche in luoghi particolari previsti dall'Art. 4 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni Sociali, Politiche e Sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena liberta' di espressioni dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentati.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, se non il linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza puo' essere redatto un sommario processo verbale.

CAPO III
I CONSIGLIERI

ART. 7
MANDATO ELETTIVO

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennita' sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunita' senza vincolo di mandato entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni o Organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facolta' di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli, prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Il Consigliere Comunale e' responsabile, personalmente dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilita' o Consigliere assente, che non abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
5. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della Minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

ART 8
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente ai servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti o affini fino al IV grado civile
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da' atto a verbale dell'avvenuta osservazione di tale obbligo.

ART. 9
DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla Legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. La decadenza della carica di Consigliere Comunale per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze Consiliari e' disciplinata dalla Legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato con la contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio Comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri Comunali decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stesa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilita' od incompatibilita' del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilita' che dovessero intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere Comunale sospeso non puo' esercitare le funzioni connesse a tale carica.

CAPO IV
DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 10
DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 11
PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

1. I Consiglieri hanno facolta' di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e/o dallo Statuto.
2. La proposta di delibera, formulata per iscritto e sottoscritta dal Consigliere proponente, e' inviata la Presidente del Consiglio, tramite il protocollo generale del Comune, il quale la trasmette al Segretario Comunale, per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, integrati nell'ordinamento Regionale dall'art. 1/i della Legge Regionale 11 dicembre 1991 n. 48, e ne informa il Sindaco. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario Comunale inviata al Presidente del Consiglio. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva di copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica, per iscritto e con motivazione, al Consigliere proponente che la stessa non puo' essere sottoposta al Consiglio Comunale. Se l'istruttoria si e' conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio Comunale.

ART 12
EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facolta' di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
3. Per le proposte di emendamenti presentati al corso della adunanza, il Segretario comunale, il responsabile per la regolarita' tecnica e contabile esprimono parere nell'ambito delle proprie competenze. Quando non si possono acquisire elementi di valutazione per esprimere il parere nel corso dell'adunanza, il Consiglio decidera' a maggioranza dei presenti se la proposta emendata, dovra' essere discussa o rinviata ad una adunanza successiva.

ART. 13
INTERROGAZIONI

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni, che vengono sempre presentate attraverso il protocollo generale del Comune, sono formulate per iscritto, possibilmente dattiloscritte e firmate dai proponenti.
3. L'interrogazione consiste nella richiesta di avere informazioni circa la sussistenza o la verita' di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali e' stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefige di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
4. E' facolta' dell'interrogante richiedere risposta scritta. In tal caso la risposta richiesta sara' data dal Sindaco direttamente all'interrogante entro 30 giorni dalla presentazione. Quando l'interrogante non chiede espressamente la risposta scritta, si intende che egli desidera che la sua interrogazione sia scritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
5. Dopo la risposta verbale del Sindaco o dell'Assessore competente, il Consigliere interrogante puo' soltanto dichiarare se sia o meno soddisfatto. Il tempo destinato a tale dichiarazione non deve superare i cinque minuti. Le interrogazioni, avendo carattere informativo, non possono dar luogo a discussioni. L'interrogazione si considera decaduta se l'interrogante non si trovi nell'aula quando arriva il suo tempo; puo', tuttavia, essere ripresentata.

ART. 14
MOZIONI

1. Le mozioni devono essere presentate, sempre attraverso il protocollo generale del Comune al Presidente del Consiglio Comunale, o al Sindaco per tramite il Presidente stesso, per iscritto, e saranno iscritte a cura del Presidente all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocato dopo la loro presentazione.
2. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli Enti ed Organi allo stesso appartenenti ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 15
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando con domanda motivata lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, per la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni o risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 16

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle sue eventuali aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e nei tempi previsti dai vigenti regolamenti.
2. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalita' d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di Regolamenti, deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari e di altre Commissioni, di provvedimenti e determinazioni emessi dal Sindaco o suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
3. L'esercizio dei diritti dei Consiglieri ed i relativi doveri del Sindaco e degli Organi Burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi di cui al 1. e 2. comma del presente articolo saranno regolati da apposito regolamento.

CAPO V
DEI ORGANI CONSILIARI

ART. 17
I GRUPPI CONSILIARI

- 1) I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano, di regola, un Gruppo consiliare.
- 2) Un gruppo consiliare, per essere considerato tale, deve essere costituito da almeno un decimo, con arrotondamento all'unita' superiore, dei Consiglieri assegnati.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente e al Segretario comunale il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. Sempre per iscritto, dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona Capo Gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capo Gruppo il Consigliere "Anziano" del Gruppo.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
5. Piu' Consiglieri raggiungendo il numero indicato al precedente punto 2 distaccandosi dal proprio Gruppo o da piu' Gruppi, possono costituire un Gruppo misto e della nomina del suo Capo Gruppo deve essere data comunicazione scritta al Presidente entro il giorno precedente a quello della prima adunanza ordinaria del Consiglio Comunale.
6. Ai Capi Gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere inviata dal Segretario Comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale, la copia delle deliberazioni di cui al 3. comma dell'art. 15 della L.R. 3 Dicembre 1991, n. 44 e succ. mod. ed integrazioni.

ART 18
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Quando lo Statuto lo prevede, il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, puo' costituire nel proprio seno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando, qualora non previsto dallo Statuto, la loro composizione numerica con deliberazione adottata nella prima adunanza successiva a quella della presentazione della Giunta.
2. Ciascuna Commissione permanente e' presieduta dal Presidente del Consiglio o, su sua delega dal Vice Presidente dalla Commissione, eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte dal dipendente comunale assegnato dal Sindaco su proposta del Presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'Amministrazione Comunale, puo' deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea Consiliare.
4. Il Consiglio Comunale puo' nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
5. Come previsto dal primo comma, il Consiglio Comunale, puo', per l'esercizio delle proprie funzioni, nominare Commissioni consultive, competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
6. La costituzione, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle Commissioni saranno disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 19
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignita' di ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente Regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sara' cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di Segreteria; per l'espletamento delle altre funzioni, si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sara' specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilita' degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario Comunale.

ART. 20

ATTRIBUZIONI E POTERI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Al Presidente spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, l'attivazione delle Commissioni Consiliari e la presidenza del Consiglio e delle Commissioni. Inoltre svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, comprese le presenti.
2. Provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento: Concede la facolta' di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente dirige il dibattito ed esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarita' della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle Minoranze e il mantenimento dell'ordine e dell'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Ha la facolta' di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Puo' sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco e dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
5. Puo' sollecitare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di Legge o di Regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, il Difensore civico, le istituzioni e aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

CAPO VI
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 21
CONVOCAZIONI

- 1) Il Consiglio si riunisce secondo le modalita' dello Statuto integrate dal presente Regolamento. La convocazione e' disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che e' disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'Art. 19 della L.R. 1/92.
- 2) Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla Legge e allo Statuto. Nello stesso modo provvede per la convocazione del Consiglio neo eletto fino all'elezione del Presidente.
- 3) La convocazione del Consiglio Comunale e' disposta, con avviso di convocazione contenente le indicazioni del giorno, dell'ora e della sede dove la stessa sara' tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgeranno in piu' giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di continuazione della medesima adunanza.
- 4) Il Consiglio Comunale, e' di norma convocato in adunanza ordinaria.
- 5) Il Consiglio e' convocato pure su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. L'adunanza deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
- 6) Il Consiglio Comunale e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi, che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente, rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la riunione.

ART. 22
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Unitamente all'avviso di convocazione, sara' comunicato l'Ordine del Giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
- 2) Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 3) L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri Comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli Articoli precedenti.
- 4) L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo Comunale, che rimette alla Segreteria Comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza Consiliare, le indicazioni di avvenuta consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa e' stata effettuata.
- 5) I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni atto pertinente alla carica ed esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provvede a recapitargli tempestivamente tali documenti.
- 6) Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente Comma, l'avviso sara' affisso all'Albo Pretorio e copia sara' spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalita'. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 23
TERMINI DI CONSEGNA

- 1) L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima.
- 2) Per le adunanze convocate d'urgenza la consegna dell'avviso deve avvenire almeno 24 ore prima.
- 3) Nei termini di cui ai precedenti Commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, e' computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello dell'adunanza.
- 4) In caso di sospensione o di rinvio della seduta per meno di 36 ore non e' necessaria alcuna comunicazione agli assenti. Per le sospensioni piu' lunghe dovra' essere data comunicazione agli assenti almeno 12 ore prima della ripresa a cura dei capi gruppo, ai sensi del successivo art. 33 ultimo Comma.
- 5) Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti altri argomenti.
- 6) I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio Comunale, il quale puo' stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente Comma 5.
- 8) L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione e' sanata quando il Consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, alla adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 24
PUBBLICAZIONE

- 1) L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti e' pubblicato all'albo del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
- 2) Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze inclusi quelli aggiuntivi - viene inviato a cura del Responsabile del servizio Affari Generali:
 - Al Sindaco e agli Assessori;
 - Alle Forze dell'Ordine;
 - Al Difensore civile, se esiste;
 - Agli uffici e agli organismi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - All'Assessore Regionale EE.LL., al Comitato Regionale di Controllo, alla Prefettura, in caso di argomenti specificatamente prescritti dalla legge e di P.R.G., del Conto Consuntivo, Bilancio, decadenza supplenza, sostituzione Consiglieri, Adunanze.
- 3) L'avviso e l'ordine del giorno negli stessi termini indicati, sara' affisso nei luoghi piu' frequentati e comunicato agli organi di informazioni locali se richiesto.

ART. 25
DEPOSITO DEGLI ATTI

- 1) Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale o in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalita' dell'art. 23 c. 3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o di argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
- 2) La consultazione puo' essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari, e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente puo' chiedere che il Segretario Comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
- 3) Nessuna proposta puo' essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non e' stata depositata, entro i termini di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame, I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
- 4) All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositate nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere puo' consultarli. Eventuali irregolarita' formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

CAPO VII
LE ADUNANZE

ART. 26
VALIDITA' DELLE ADUNANZE

- 1) Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
- 2) Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno il numero legale, la stessa e' rinviata al giorno successivo e alla stessa ore della seduta d'inizio. Se la seduta di inizio e di ripresa si siano protratte per oltre 24 ore dall'inizio, la seduta di prosecuzione e' rinviata al giorno successivo alla stessa ora con il medesimo Ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
Per motivi organizzativi il Presidente puo', dandone verbale comunicazione, posporre di alcune ore l'inizio della seduta di prosecuzione quando il suo inizio dovrebbe avvenire di notte.
- 3) Nella seduta di prosecuzione e' sufficiente per la validita' delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la Legge richiede una Maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unita'.
- 4) La seduta non puo' iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione, e di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto e, nelle more puo' disporre adempimenti o comunicazioni per i quali non sono previste votazioni.
- 5) Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione o prefissata ai sensi dei commi precedenti ed eseguito l'appello si constati il perdurare della mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente fa prendere atto a verbale e dispone il rinvio della seduta.
- 6) Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validita' delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne dara' atto nel verbale.

- 7) Il Presidente, prima di ogni votazione puo' far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessita', disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri e' inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti e' sempre inferiore a quello prescritto, dispone ai sensi dell'art. 30 della L.R. 9/86.
- 8) Di quanto sopra viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti e assenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 27

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

- 1) Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, e' tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
- 2) Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e di diritto di intervento nelle materie delegate, ma senza diritto al voto.
- 3) Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione: i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante la dichiarazione di voto.
- 4) Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendono modificare la proposta in discussione, la richiesta dovra' essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

ART.28
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

- 1) Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, ed esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimita' quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.
- 2) Il Segretario, in caso di assenza verra' sostituito da altro Segretario, designato dall'organo competente.
- 3) Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche funzionari Comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

CAPO VIII
DISCIPLINE DELLE ADUNANZE

ART. 29
COMPORAMENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) Nella discussione, i Consiglieri Comunali hanno il piu' ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativo relativi all'argomento in esame.
- 2) Tale diritto e' esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualita' personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non e' consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilita' di persone .
- 3) Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su una richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.
- 4) Per ristabilire l'ordine, il Presidente puo' sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuovere le cause. Alla ripresa, il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni previste nel comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.
- 5) Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente sentiti i capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravita', la sospensione del Consigliere per la durata di quella adunanza.
- 6) La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

ART. 30
ORDINE DELLA DISCUSSIONE

- 1) I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
- 2) Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire, togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi e' stato autorizzato ad intervenire.
- 3) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei termini prefissati. In caso di divagazione il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola. Se supera i tempi prefissati il presidente ha il dovere di togliergli la parola.

ART. 31
SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE

- 1) Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente da, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.
- 2) Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere capo gruppo o il Consigliere dello stesso incaricato di intervenire per il gruppo puo' parlare per due volte, la prima di norma, per non piu' di dieci minuti e la seconda per non piu' di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore o in seguito alla discussione che consegue.
- 3) Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non piu' di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 20 e di norma per non piu' di cinque minuti ciascuno.
- 4) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

- 5) Il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, puo' dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento ritenga che esse abbiano carattere pretestuose e dilazionatorie, dato che l'argomento e' stato sufficientemente dibattuto. Cio' puo' avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
- 6) Dichiarata chiusa la discussione, la parola puo' essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o piu' Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

ART. 32
DISORDINI IN AULA

- 1) Quando nell'aula sorgono dei disordini e riescono vani i richiami del Presidente e, se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo l'opportunita', la chiude.
- 2) In quest'ultimo caso il Consiglio e' convocato a data da destinarsi.
- 3) Le persone che, nella parte riservata al pubblico assistono alla seduta, devono stare in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.
- 4) Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, puo' ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordini.
- 5) Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo o, quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente puo' ordinare che sia sgombrata l'aula.
- 6) I poteri necessari per garantire l'ordine del consiglio sono esercitati nel rispetto del presente regolamento dal Presidente, avvalendosi ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.
- 7) Per i casi di grave turbativa, si puo' richiedere l'assistenza o l'intervento della Forza Pubblica, la quale, puo' entrare nell'aula sono su richiesta del Presidente.

ART. 33
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

- 1) Con la questione pregiudiziale, viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale puo' essere posta anche prima della votazione della proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.
- 2) Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3) Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
- 4) Sulle relative proposte puo' parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da piu' Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 34
MOZIONE D'ORDINE E FATTO PERSONALE

- 1) Durante la discussione e' sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al Regolamento e all'Ordine del giorno, decide il Presidente, ma in caso di esplicita richiesta, la questione e' posta a votazione.
- 2) Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta e onorabilita' oppure sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese o a maggioranza.
- 3) Puo' rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi su fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per piu' di cinque minuti.
- 4) Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentate l'Esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilita' puo' richiedere al Presidente di nominare, come previsto dal presente Regolamento, una Commissione che riferisce per iscritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione senza votazione.

ART. 35
TERMINI DELL'ADUNANZA

- 1) Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
- 2) Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, il Presidente sentiti i capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui convocare l'Assemblea per la continuazione dell'esame all'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e disponendo che siano avvisati come previsto dal precedente Articolo 21 - 3^o comma - i Consiglieri assenti.
- 3) Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, fermo restando che quando la ripresa dei lavori è fissata entro 36 ore non è necessaria alcuna comunicazione formale ai Consiglieri assenti.

CAPO IX
LE DELIBERAZIONI

ART. 36
REDAZIONE DEL VERBALE

- 1) I verbali sono atti pubblici che documentano la volonta' espressa dal Consiglio attraverso le deliberazioni adottate.
- 2) La loro redazione e' curata, secondo quanto stabilito dalla legge, dal Segretario Comunale, avvalendosi del responsabile del servizio interessato.
- 3) Il Verbale per ogni argomento all'Ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare riporta i punti principali della discussione, secondo quanto dichiarato da ciascun Consigliere, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da essa deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione e' avvenuta a scrutinio segreto.
- 4) Sono riportati i nomi dei Consiglieri che hanno avuto la parola dal Presidente, con l'intervento che ciascuno rende espressamente ovvero consegnato al Segretario, per essere allegato al verbale, le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o dettate a verbale purché siano contenute in poche righe. Vanno trascritte nel verbale.
- 5) Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta, autorizzata nel corso dell'adunanza dal Presidente, da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
- 6) Il verbale della seduta segreta e' redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul lavoro operato.

ART. 37
APPROVAZIONE DEL VERBALE

- 1) I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale presenti all'adunanza, vengono pubblicati in copia come previsto dalla vigente normativa e depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'Ufficio di Segreteria.
- 2) I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si danno per letti e quindi verranno sottoposti ad approvazione.
- 3) Quando un Consigliere lo richiede, si da' lettura del verbale o della parte di verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Non possono essere richieste modifiche di interventi, se non con il consenso degli interessati.
- 4) Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni di rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarieta' possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non piu' di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza e si annota nella delibera modificata.

ART. 38
LE VOTAZIONI

- 1) All'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore.
- 2) La regolarita' delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
- 3) L'assistenza degli scrutatori e' obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, qui coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarita' delle operazioni, della validita' delle schede e nel conteggio dei voti.
- 4) Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione e' stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
- 5) L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali e' effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualita' e dei comportamenti di persone. Non si puo' procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 6) Su ogni argomento, l'ordine della votazione e' stabilito come segue:
 - a) La votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) Le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - Emendamenti soppressivi;
 - Emendamenti modificativi;
 - Emendamenti aggiuntivi;
 - c) Per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale e' richiesta la votazione.
 - d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformita' a quanto in precedenza deciso.

- 7) Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto a votazione nel suo complesso ed in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono poste in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.
- 8) Quando e' iniziata la votazione non e' piu' consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalita' della votazione in corso.

ART. 39
FORME DI VOTAZIONI

- 1) Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio delle votazioni, stabilire la modalita' con la quale la stessa verra' effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrando le modalita' di votazione. La votazione e' soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
- 2) Alla votazione per appello nominale si procede quando e' previsto dalla Legge o dallo Statuto o in tal caso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario Comunale effettua l'appello, ed i Consiglieri rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o NO se non l'approvano. Il risultato della votazione e' riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale e' annotato a verbale.
- 3) I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

- 4) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede con la presente procedura:
- a) Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, privi di segni di riconoscimento, tranne all'interno con timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) Ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o NO in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
 - c) I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti;
 - d) Quando la Legge, lo Statuto od i Regolamenti stabiliscono che tra i nominativi deve esserci una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalita' della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere puo' essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti;
 - e) Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti, coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinche' ne sia preso atto a verbale;
 - f) Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 40
ESITO DELLE VOTAZIONI

- 1) Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "Quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la meta' piu' uno dei presenti. Se il numero dei presenti e' dispari, la maggioranza assoluta e' data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato da un numero superiore di una unita' al totale dei presenti.
- 2) I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti.
- 3) In caso di parita' di voti la proposta non e' approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

- 4) Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non puo', nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Puo' essere proposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se si ripropone lo stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.
- 5) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

CAPO X
NORME FINALI

Art. 41
DIFFUSIONE

- 1) Copia del presente Regolamento sara' consegnata ai Consiglieri Comunali in carica.
- 2) Copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
- 3) Copia deve essere consegnata agli uffici comunali destinatari di norme del presente Regolamento.

Art. 42
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
- 2) Il presente Regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.
- 3) Sara', inoltre, inserito nella raccolta dei Regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovra' essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

